



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 01 Agosto 2012

In seduta odierna, alle ore 09:45, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 75625/2012 DELIBERAZIONE N. 316

COMUNE DI GATTEO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA, ZONA URBANISTICA C2.4 VIA TOGLIATTI - LOC. S. ANGELO ADOTTATO, IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 47/78, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 17.02.2011. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 47/78 E S.M.I. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 D. LGS. 152/2006 E S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Gatteo relativa al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, Zona urbanistica C2.4, Via Togliatti – loc. S. Angelo, adottato, in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.2011 e trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 28.06.2011 (prot. Prov. le 70420 del 30.06.2011, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i.
- art. 5 della L.R. 19/2008;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Premesso che:

- il Comune di Gatteo è dotato di Variante Generale al P.R.G., approvata con delibera di Giunta provinciale n. 38416/283 del 11.07.2001;

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale, con delibera n. 12 in data 17.02.2011, ha adottato lo strumento urbanistico in argomento in Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 15 comma 4° della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
- la modifica al PRG vigente riguarda il parametro urbanistico relativo all'Ambito di Edificazione (AE) e consiste nell'aumento dell'ambito di edificazione da mq. 3000 a mq. 6100, per favorire la realizzazione di edifici uni e bifamiliari ad altezze contenute (1 - 2 piani). L'aumento dell'ambito di edificazione avviene a scapito della superficie da destinare a standard.

Dato atto che:

- sul Piano particolareggiato in variante in oggetto, sono state richieste integrazioni con nota prot. prov. le n. 80181 del 28.07.2011;
- che il Comune ha inviato le integrazioni richieste in momenti diversi, completando definitivamente il procedimento in oggetto in data 07/06/2012, con nota acquisita agli atti al prot. Prov. n. 59355 del 07/06/2012;

Constatato che gli elementi che caratterizzano il PUA in variante sono così descrivibili:

- la modifica afferente alla variante al PRG proposta consiste nell'aumento da 3.000 mq., a 6.100 mq. del parametro AE (Ambito di Edificazione); conseguentemente sono stati aggiornati tutti gli elaborati afferenti a tale tipo di modifica;
- il piano particolareggiato riguarda una vasta area pianeggiante, e si estende per una Superficie Territoriale pari a mq. 10.990;
- il Piano riguarda un insediamento residenziale, di proprietà privata, ubicata a Sant'Angelo di Gatteo, è accessibile esclusivamente attraverso un prolungamento della Via P. Togliatti, attualmente in previsione sulle tavole di PRG quale zona H1, tuttavia non ancora realizzato.
- gli indici urbanistici e le quantità di progetto sono i seguenti:
 - Superficie Territoriale (ST) = 10.990 mq.;
 - Superficie Complessiva (SC) = 1.350/mq.;

- Ambito di Edificazione (AE) = 6.100 mq.;
- Aree da cedere mq. 5.289,06 di cui:
 - *Parcheggi pubblici mq. 315,31;*
 - *Verde pubblico mq. 3.124,96 (;*
 - *Viabilità mq. 1.967,75;*
 - *Marciapiedi mq. 713,62;*
 - *Pista Ciclabile mq. 167,42;*
- L'insediamento è caratterizzato da prevalenza di spazi verdi, corretto orientamento ed esposizione al sole degli edifici, separazione dei percorsi motorizzati da quelli pedonali e ciclabili;
- Tipologie costruttive con equilibrato rapporto tra volume e superficie, tecnologie costruttive finalizzate al rispetto dei principi della bioarchitettura ed allo standard di elevato risparmio energetico, pur muovendosi nel delicato quadro economico dell'edilizia convenzionata;
- Tipologia abbinata (bifamiliari) con altezza non superiore ai due piani fuori terra;
- Continuità progettuale con il comparto C2.3 rispetto alla viabilità stradale, pedonale e ciclabile, e al verde lungo il Rio Baldona che insieme formano un parco attrezzato di dimensioni rilevanti;
- L'incremento dell'Ambito di Edificazione è teso al raggiungimento dei seguenti obiettivi sociali:
 - Incremento di alloggi in vendita a prezzo convenzionato per aumentare l'offerta a fronte della crescente tensione abitativa del territorio locale e limitrofo;
 - la creazione di un comparto, connesso alla frazione ed ai servizi, in cui la residenza in proprietà e la presenza di aree comuni di verde attrezzato con piste ciclabili e pedonali, facilitano l'aggregazione e la socializzazione e migliorano la qualità della vita locale.
- La viabilità è costituita da una strada di lottizzazione, unico elemento di distribuzione del traffico a servizio esclusivo dei residenti;
- Lungo il Rio Baldona è previsto un percorso ciclo-pedonale in sicurezza, separato da aree verdi che incrementa e si propone quale allungamento di quello previsto nell'adiacente comparto C2.3;

Constatato che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, poichè non rileva impatti significativi e per i presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi, né costituisce alcun particolare quadro di riferimento;
- nella progettazione del comparto si è tenuto conto della peculiarità della zona residenziale e cercato di colmare il vuoto fra porzioni edificate prive di infrastrutture, incrementando la dotazione di verde fruibile e spazi pubblici, cercando di prospettare una sistemazione più funzionale dell'area adiacente al Rio Baldona;
- La progettazione del comparto e degli edifici ha seguito criteri di sostenibilità al fine di realizzare un intervento che abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale ed elevati standard energetici; in particolare i principali interventi afferiscono a :
 - Mitigazione dei principali impatti generati e presenti allo stato attuale, attraverso una specifica progettazione delle aree verdi;
 - Realizzazione delle vasche di laminazione ;

- l'utilizzo del piano ha un'esclusiva valenza residenziale pertanto le valutazioni genericamente effettuate si riferiscono ad impatti non significativi sia per la destinazione sia per le modeste dimensioni dell'intervento (circa 48 abitanti equivalenti);
- per quanto attiene al clima acustico sono stati valutati i valori di limite appartenenti alla III classe del D.P.C.M. 14/11/1997 che risultano conformi e rispettati;
- per quello che riguarda il tema dell'invarianza idraulica, il PUA risolve la problematica realizzando nel verde pubblico una vasca di laminazione di mq. 600 di superficie una profondità di circa 28 cm per una capienza complessiva di mc 168;
- per il ciclo dei rifiuti stante la dimensione del comparto e la sua destinazione, si è risolta la problematica collocando ai margini del comparto C2.3 un'isola ecologica che assolverà i carichi complessivi delle due zone residenziali;
- per quanto attiene alla viabilità, si accede all'area attraverso un prolungamento della via Togliatti, e la distribuzione avviene lungo una sola strada di lottizzazione che per il primo tratto presenta una larghezza di 6,00 mt. e nel secondo subisce un restringimento della carreggiata che presenta una larghezza di 5,00 mt..

Richiamato che:

- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13 - 18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74).

L'area è localizzata in zona di bassa pianura, a valle dell'autostrada, in località Sant'Angelo, ad una quota di circa 12 m. s.l.m.. Si ritrovano qui i depositi della successione continentale padana, di origine continentale fluviale e di età pleistocenica. La successione è costituita da ghiaie, sabbie e argille, in alternanze verticali e laterali, che riflettono le interazioni nel tempo tra variazioni del livello del mare e la capacità di trasporto dei corsi d'acqua, quali il Rigossa ed il Rio Baldona.

Le prove geotecniche effettuate (prove CPT), hanno evidenziato una certa omogeneità dei terreni indagati, con litologie fini, argillose ed argilloso-limose e subordinate, sottili lenti limoso-sabbiose, permettendo di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma. Una stima preliminare dei possibili cedimenti, ha mostrato la presenza di strati con scarse caratteristiche geotecniche, che potrebbero dar luogo assestamenti importanti, anche con carichi di fondazione ridotti. In fase di calcolo esecutivo, andranno attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, per evitare cedimenti assoluti e differenziali non compatibili con le strutture.

Il comparto ricade, in minima parte, in ambito di cui all'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, e pertanto soggetto alla relativa normativa. Le Tavole e le Norme di Piano recepiscono comunque le prescrizioni normative, prevedendo un innalzamento del piano campagna post-opera, al di sopra del tirante idrico di riferimento e ponendo diniego alla realizzazione di piani interrati (Art. 3).

Con riferimento alla Tavola di PRG 9.3 "*Analisi Geologica – Vulnerabilità intrinseca*", l'area ricade in zona a rischio di vulnerabilità idrogeologica "alto"; la relazione geologica non ha evidenziato altre problematiche di tipo idrogeologico.

Sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione geologica a firma del Dott. Marco Fabbri, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto e della relativa Variante, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- Al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali, in fase di calcolo esecutivo, andranno attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione.

B) Osservazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 47/78 e dell'art. 3 della L.R. 46/88

La variante interviene unicamente all'interno del perimetro già previsto dal PRG, ampliando l'estensione della superficie edificabile rispetto alla superficie totale.

La modifica del suddetto parametro, come dichiarato dal comune, non comporta incrementi di S.U.L., e pertanto non incide sulla capacità insediativa del PRG.

Tuttavia si rileva che tale ampliamento di fatto contrasta con i vincoli imposti dalla Pianificazione Sovraordinata.

L'area, infatti appartiene al "*Sistema delle aree agricole*" di cui all'art. 12 in cui sono individuati, nel perimetro di comparto, elementi classificati come "*esemplari arborei, gruppi o filari individuati come meritevoli di tutela*", soggetti quindi alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 9 del Piano provinciale;

Si sottolinea come dalle fotografie aeree ("Volo Italia 1994" - Ortofoto in bianco/nero relativi agli anni 1988/1989 - Ortofoto a colori anno 2000 del Ministero dell'Ambiente reperibili presso il "Geoportale" dello stesso Ministero) due, dei tre elementi individuati e più precisamente quelli localizzati più vicino al Rio Baldona, risultavano effettivamente esistenti, quindi correttamente assoggettati a vincolo di tutela dal P.T.C.P..

E' altresì evidente che la progettazione del Piano particolareggiato, non ha tenuto conto di questi elementi tutelati, in quanto alla stato attuale non risultano più esistenti.

Alla luce di quanto sopra specificato è necessario che:

- L'Amministrazione comunale produca prima dell'approvazione del Piano Particolareggiato le attestazioni necessarie che legittimano l'avvenuta eliminazione dei filari alberati tutelati antecedentemente all'apposizione del vincolo provinciale compiuta all'anno 1999 con l'adozione del PTCP.
- Nell'eventualità che non sia possibile produrre gli atti sopra richiamati, ovvero che gli elementi vegetazionali in questione siano stati abbattuti successivamente all'apposizione del vincolo, è necessario che questi vengano ripristinati, riconfigurando l'assetto del piano particolareggiato nelle parti necessarie ad integrarli quali elementi di valorizzazione e qualificazione degli spazi aperti.
- L'integrazione delle siepi da tutelare, avvenga su aree pubbliche che, come tali, possono garantire la ricostituzione e l'effettiva tutela degli elementi in questione.

Nonostante sia stato richiesto in sede di integrazioni si rileva che il parere previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b) della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (come sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33), in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, di competenza dell'Unità Sanitaria Locale, non è stato prodotto; è necessario pertanto prima dell'approvazione del procedimento in oggetto che sia ottenuto il parere previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b) della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (come sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33), e che le eventuali prescrizioni siano opportunamente acquisite nel progetto.

C) Decisione in merito alla "Verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

- AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente con prot ARPA

PGFC/2012/4242 del 08.05.2012 (agli atti con prot. prov. n. 47805 del 09.05.2012), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

- Consorzio di Bonifica della Romagna espressosi con prot 5074/CES/1340 del 15.03.2011 favorevolmente condizionato all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano all'esclusione dalla procedura di VAS del presente piano, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- il Piano non influenza altri Piano o Programmi;
- l'ambito territoriale del PUA in esame è finalizzato al solo uso residenziale;
- le dimensioni dell'intervento sono contenute, si tratta infatti della realizzazione di n. 8 edifici bifamiliari;
- gli standard urbanistici (verde e parcheggi) sono dimensionati in rapporto alla superficie complessiva concessa;
- il nuovo insediamento è connesso al sistema delle piste ciclo-pedonali esistenti e di progetto e se ne assume una ulteriore quota di realizzazione come opere extrastandard;

Nonostante sia in generale condivisibile, vista l'entità dell'insediamento residenziale, la conclusione che lo stesso non determina impatti significativi per l'ambiente, si rileva che il rapporto ambientale non prende in considerazione alcune problematiche relative all'attuazione.

L'accesso al comparto, così come raffigurato negli elaborati del Piano, pare avere un strada comune con l'adiacente comparto C2.3; tuttavia dagli elaborati di PRG l'accessibilità avviene da un prolungamento della strada comunale (via Togliatti) già definita zona H1 dallo strumento urbanistico vigente e di conseguenza attribuisce in carico all'Amministrazione Comunale la realizzazione di tale infrastruttura viaria.

Ora questa problematica pone due distinte considerazioni; la prima è che l'Amministrazione Comunale in seno all'approvazione del piano debba in qualche modo assumere gli impegni precisi per la realizzazione del prolungamento della via Togliatti al fine di garantire l'adeguata accessibilità al comparto; la seconda è che gli elaborati di Piano Particolareggiato dovranno essere ridefiniti e coordinati con l'effettivo stato di pianificazione vigente e pertanto rivalutati non in coerenza/rapporto con l'adiacente Comparto C2.3 ma in modo assolutamente autonomo.

Alla luce delle motivazioni sopra illustrate è necessario che:

- L'Amministrazione comunale in sede di approvazione del piano particolareggiato, definisca gli impegni necessari alla realizzazione del tratto di strada (prolungamento della V. Togliatti) atti a garantire un'adeguata accessibilità al comparto;
- La strada di lottizzazione, anche alla luce delle considerazioni di cui al Punto B), sia rielaborata in conformità con le caratteristiche dimensionali minime definite dalla Legislazione Vigente, al fine anche di assicurare un'adeguata accessibilità alla zona destinata a verde pubblico;
- Sottolineando inoltre che la nuova strada di lottizzazione termina in un parcheggio pubblico il quale in adiacenza prevede una ampia area verde, l'Amministrazione comunale prima dell'approvazione del PUA valuti l'opportunità di inserire una racchetta di ritorno al termine della strada di lottizzazione al fine di agevolare la

movimentazione del traffico veicolare.

Considerato infine che è prevista la realizzazione di un'isola ecologica nell'adiacente comparto C2. 3 che dovrebbe soddisfare le esigenze complessive dei due comparti, visto anche il parere espresso dall'Ente gestore in data 01/08/2011 si invita l'Amministrazione Comunale a coordinare gli interventi atti a garantire la realizzazione dell'isola ecologica con le dimensioni richieste dall'Ente gestore nonché a valutarne una corretta localizzazione in relazione all'ottimizzazione della funzione che tale servizio assume.

Ritenuto pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, Zona urbanistica C2. 4 Via Togliatti – loc. S. Angelo in variante al PRG" del Comune di Gatteo, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti del Piano in ordine agli aspetti indicati ai punti precedenti.

Dato atto, inoltre, che con nota prot. prov.le n. 73135 del 18/07/2012, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

L'Amministrazione comunale, con nota inviata in data 25/07/2012, acquisita agli atti con Prot. Prov.le n. 74862 del 25/07/2012 ha preso atto delle osservazioni formulate ed espresso le seguenti precisazioni:

- Per quanto attiene ai filari alberati, verificheranno la situazione anche con la ricostruzione dei fatti della proprietà;
- Il parere Ausl è stato espresso in sede di conferenza dei servizi convocata in data 03/04/2012;
- Si specifica che per la realizzazione della strada di accesso da via Togliatti, nello schema di convenzione la ditta lottizzante si è impegnata a concordare con la proprietà di tale area le modalità di esecuzione dell'accesso;
- Si precisa che per la strada di lottizzazione le prescrizioni saranno valutate con riferimento anche al parere del Servizio Lavori Pubblici e della Polizia Municipale;

Posto che i sopra riportati chiarimenti di fatto non assolvono in modo compiuto le problematiche sollevate, in quanto sono afferenti solamente a propositi senza di fatto produrre attestazioni specifiche, si ritiene che le intenzioni espresse debbano essere conseguentemente determinate in sede di approvazione del Piano Particolareggiato in variante.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- Il Comune, a seguito del deposito, ha attestato l'avvenuta comunicazione della variante alle Autorità Militari;
- Il Comune ha dichiarato la presenza/assenza di vincoli sul territorio interessato dalla variante;

Verificata la completezza degli atti: La variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

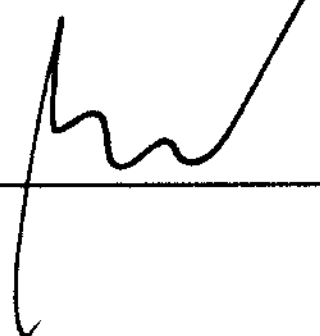
- 1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:
 - Al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali, in fase di calcolo esecutivo, andranno attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione.
- 2) Di formulare le seguenti osservazioni sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 47/78;
 - E' necessario che l'Amministrazione comunale produca prima dell'approvazione del Piano Particolareggiato le attestazioni necessarie che legittimano l'avvenuta eliminazione dei filari alberati tutelati antecedentemente all'apposizione del vincolo provinciale compiuta all'anno 1999 con l'adozione del PTCP. Nell'eventualità che non sia possibile produrre gli atti sopra richiamati, ovvero che gli elementi vegetazionali in questione siano stati abbattuti successivamente all'apposizione del vincolo, è necessario che questi vengano ripristinati, riconfigurando l'assetto del piano particolareggiato nelle parti necessarie ad integrarli quali elementi di valorizzazione e qualificazione degli spazi aperti. L'integrazione delle siepi da tutelare, deve avvenire prioritariamente su aree pubbliche che, come tali, possono garantire la ricostituzione e l'effettiva tutela degli elementi in questione.
 - E' necessario prima dell'approvazione del procedimento in oggetto che sia ottenuto il parere previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b) della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (come sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33), e che le eventuali prescrizioni siano opportunamente acquisite nel progetto.

- 3) Di escludere il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, Zona urbanistica C2.4 Via Togliatti – loc. S. Angelo” del Comune di Gatteo, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 alle seguenti condizioni:
- E' necessario che l'Amministrazione comunale in sede di approvazione del piano particolareggiato, definisca gli impegni necessari alla realizzazione del tratto di strada (prolungamento della V. Togliatti) atti a garantire un'adeguata accessibilità al comparto;
 - E' necessario che l'Amministrazione comunale in sede di approvazione del piano particolareggiato rielabori la strada di lottizzazione, in conformità con le caratteristiche dimensionali minime definite dalla Legislazione Vigente, al fine anche di assicurare un'adeguata accessibilità alla zona destinata a verde pubblico;
 - Si invita l'Amministrazione comunale prima dell'approvazione del PUA a valutare l'opportunità di inserire una racchetta di ritorno al termine della strada di lottizzazione al fine di agevolare la movimentazione del traffico veicolare.
 - Si invita l'Amministrazione Comunale a coordinare gli interventi atti a garantire la realizzazione dell'isola ecologica con le dimensioni richieste dall'Ente gestore nonché a valutarne una corretta localizzazione in relazione all'ottimizzazione della funzione che tale servizio assume.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Gatteo per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 35 allegati) relativamente al parere espresso al precedente punto 1).

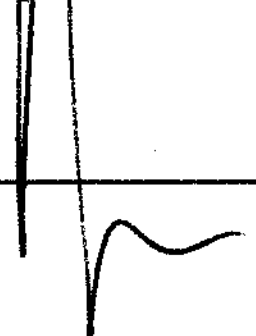
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

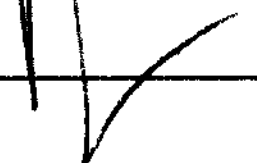




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 2 AGO. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



